



**REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA e RURALE PER LA
CONVIVENZA CIVILE, IL
CONTRASTO AL DEGRADO E LA
QUALITA' DELLA VITA.**



Approvato con deliberazione consiliare del Comune di Calendasco, n. 6 del 13/02/2025, modificato con delibera Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2026

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Vigilanza e accertamento delle violazioni
- Art. 4 – Accesso ai luoghi e Diffida Amministrativa

TITOLO II

FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITA'

CAPO I: TUTELA DELLA CONVIVENZA, DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI, CONTRASTO ALLE MANIFESTAZIONI D' ILLEGALITÀ

- Art. 5 - Principi
- Art. 6 - Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano, della qualità urbana e fruibilità degli spazi pubblici
- Art. 7 – Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione
- Art. 8 – Altri comportamenti ed attività vietate nelle aree pubbliche
- Art. 9 - Prescrizioni per la prevenzione situazioni di pericolo in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli.
- Art.10 – Distribuzione oggetti. Volantinaggio
- Art.11 - Luminarie

CAPO II: DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI E SPAZI PRIVATI

- Art.12 - Abitazioni private
- Art.13 - Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via
- Art.14 - Pericolo di incendio, accensione di fuochi, abbruciamento di residui vegetali
- Art.15 – Polveri e materiali di risulta dei cantieri
- Art.16 – Targhe condominiali
- Art.17 – Esposizione pericolosa di oggetti

CAPO III: CONVIVENZA E TRANQUILLITA' PUBBLICA

- Art.18 - Quietè pubblica e riposo delle persone
- Art.19 - Mestieri girovaghi/Artisti di strada
- Art.20 - Cortei e manifestazioni

CAPO IV: NORME A TUTELA DELLA VIVIBILITA' URBANA E CONTRASTO AL DEGRADO

Art.21 - Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande

Art.22 -Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

TITOLO III

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art.23 - Conduzione e custodia dei cani

Art.24 - Regolamentazione aree sgambamento cani

Art.25 - Colonie feline

Art.26- Animali da reddito e da cortile

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 27 - Sanzioni

Art. 28 – Applicabilità- Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge speciali, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

- a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni comuni;
- c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la convivenza uomo - animale e la pubblica quiete e tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;
- e) garantire la protezione del patrimonio artistico e ambientale.

2. Come da disposto dell'art.1 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.125, del successivo Decreto Ministeriale 5 agosto 2008, s'intende per incolumità pubblica l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio dell'Ente.

4. Quando nel testo degli articoli ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa specifica indicazione, il presente regolamento si applica su tutto il territorio dell'Ente e in tutti gli spazi e le aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio od utilità.

2. E' altresì applicabile per quelle violazioni previste dal presente regolamento che, sebbene aventi oggetto la proprietà privata, siano sanzionate ai fini della tutela di diritti od interessi prevalenti della collettività.

ART. 3

Vigilanza e Accertamento delle Violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata in via prioritaria al Servizio Intercomunale di Polizia Locale dei Comuni della Bassa Valtrebbia (Calendasco, Gragnano T.se, Gossolengo e Rivergaro) oltre alle forze di Polizia a competenza generale, oltre agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Il Presidente dell'Unione può, per competenza, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, rispettivamente anche a dipendenti del Comune o dell'Unione, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimento del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, le amministrazioni comunali o dell'Unione possono avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.
4. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
5. Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte alla vigilanza.
6. Ai sensi della stessa legge 24.11.1981, n. 689, i soggetti di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad ispezione di luoghi e cose diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Hanno inoltre facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro di polizia giudiziaria. Le cose sequestrate e confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo le procedure ammesse dalla normativa vigente.
7. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 10 della L. 24.11.1981, n. 689, rappresenta norma speciale quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni regolamentari che prevedono diverse sanzioni amministrative.
8. Per tutte le violazioni dalle quali comporta un danneggiamento al patrimonio pubblico-consegue l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ed, in caso di inottemperanza di quest'ultimo, l'intervento ripristinatorio verrà eseguito dall'Amministrazione che si attiverà nelle forme previste per il recupero delle spese.
9. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito di presentarsi entro il termine stabilito nell'invito medesimo, all'ufficio di Polizia Locale per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 (PMR € 100).

ART. 4

Accesso ai Luoghi e Diffida Amministrativa

(Legge Regione Emilia Romagna 28.04.1984, n° 21- art. 7 bis)

(Aggiunto da art. 8 L.R. 24.05.2013 n. 4, poi modificato comma 4 da art. 76 L.R. 27.06.2014 n. 7)

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative, gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

3. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali. L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore.

4. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e/o agli altri soggetti, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento.

5. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

TITOLO II

FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONVIVENZA CIVILE, DEL SENSO CIVICO E DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ'

CAPO I

TUTELA DELLA CONVIVENZA, DEI LUOGHI E DEGLI EDIFICI PUBBLICI, CONTRASTO ALLE MANIFESTAZIONI D'ILLEGALITÀ

ART. 5 **Principi**

1. L'Ente promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare la sicurezza della collettività, le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi e la libera fruizione degli spazi pubblici e garantire, ad ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
2. L'Associazione Intercomunale Bassa Valtrebbia promuove l'educazione alla legalità in ogni sua forma.

ART. 6 **Comportamenti a tutela dell'ambiente urbano, della qualità urbana e fruibilità degli spazi pubblici.**

1. I Comuni aderenti all'Associazione Intercomunale Bassa Valtrebbia Unione riconoscono, a tutela della qualità urbana, il libero utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. A tal fine sono vietati, in particolare, i seguenti comportamenti:
 - lett. A-** immergersi o lavarsi nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualunque superficie acqua pubblica, sputare su aree pubbliche, nonché su qualunque attrezzatura, persona o cosa per ragioni igieniche e per evitare imbrattamenti;
 - lett. B-** compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico, operazione di lavaggio di veicoli, di animali o di qualunque altro oggetto;
 - lett. C-** adibire a dimora temporanea aree pubbliche o private, gravate di servitù di pubblico passaggio, o veicoli in sosta sulle medesime aree;
 - lett. D-** effettuare campeggio libero in qualunque forma ed in qualunque area pubblica o d'uso pubblico non specificamente adibita a tale scopo; per campeggio libero si intende il soggiornare con tende, camper, caravan o altri mezzi mobili di pernottamento esclusi gli spettacoli viaggianti debitamente autorizzati dalle Amministrazioni afferenti l'intestata Unione;
 - lett. E-** è vietato abbandonare, depositare o accatastare rifiuti, materiale di risulta, materiale da demolizione, residui vegetali in luogo pubblico o aperto al pubblico, al di fuori degli appositi contenitori o aree di raccolta;
 - lett. F-** consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire, gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o insudiciare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico;
 - lett. G-** bivaccare sui gradini di monumenti e degli edifici destinati al culto e alla memoria dei defunti;
 - lett. H-** soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
 - lett. I-** spandere, scaricare o depositare, su aree pubbliche o private d'uso pubblico, ogni materiale liquido o solido tale da arrecare pericolo alle persone o all'ambiente;
 - lett. L-** accedere nell'aree gioco attrezzate, parchi, giardini pubblici o spazi non espressamente destinati alla circolazione con veicoli a motore;
 - lett. M-** alimentare animali randagi o selvatici sulla pubblica via e spazi pubblici;
 - lett. N-** depositare e ancora più grave vincolare con sistemi di sicurezza quali lucchetti e catene, velocipedi, monopattini, ciclomotori e motocicli alle barriere di protezione dei monumenti, alla segnaletica stradale e pertinenze/barriere stradali;

lett. O- praticare qualsiasi attività che arrechi pericolo all'incolumità delle persone in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico o limitandone la fruibilità degli stessi;

lett. P- praticare l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosine e di offerte fatta con modalità insistenti o petulanti tali da arrecare disturbo e fastidio ai passanti;

lett. Q- parcheggiare i veicoli davanti agli idranti in uso ai VV.FF. o altri allacciamenti di pubblica utilità.

3. E' inoltre vietato, ove il comportamento non costituisca specifica ipotesi di reato, scrivere o disegnare ovvero attaccare adesivi sugli edifici pubblici o privati, sui monumenti, sui colonnati, sugli edifici dedicati al culto e alla memoria dei defunti e, in generale, sui muri, sulle panchine, sulla sede stradale, sulla segnaletica e sulle targhe commemorative o della toponomastica stradale, sulla numerazione civica e su qualsiasi altro manufatto pubblico.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 (PMR € 50) .

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : Comma 2 lett. C e D

ART. 7

Sicurezza della circolazione stradale legata a fenomeni di prostituzione

1. A garanzia della sicurezza stradale, all'interno del territorio dei Comuni afferenti all'Associazione Intercomunale Bassa Valtrebbia è vietato effettuare la sosta, la fermata o l'arresto temporaneo del veicolo sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, al fine di concordare prestazioni sessuali, intrattenersi o asseritamente chiedere informazioni a soggetti che per atteggiamento ed ostentazione risultano esercitare l'attività di meretricio.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75 a € 500 (PMR € 150).

ART. 8

Altri comportamenti ed attività vietate nelle aree pubbliche

1. Allo scopo di garantire l'ordinata fruibilità dei parchi e delle aree verdi e di scoraggiare il verificarsi di comportamenti che pongano a repentaglio la tranquillità delle persone è vietato entrare nelle aree verdi ove ciò non sia consentito, danneggiare o sporcare il verde pubblico, gli impianti, gli arredi ed i giochi e qualsiasi altro manufatto;

2. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, è vietato effettuare accensioni pericolose, fuochi liberi, gettare oggetti accesi in luoghi pubblici o privati non adibiti allo scopo ivi comprese le benne/contenitori di raccolta del verde e rifiuti;

3. Nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, ad eccezione di quelle nelle quali vigono specifici divieti, l'uso di bracieri, griglie e barbecue rialzati è consentito solamente nel rispetto delle norme sulla sicurezza, senza creare pericolo, senza creare fumi e odori; nei periodi nei quali la Regione, con proprio atto, dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, l'uso dei predetti strumenti di cottura dei cibi è sempre vietato.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e, ove ritenuto necessario, l'obbligo di sospensione dell'attività realizzata e della rimessa in pristino dei luoghi (PMR € 50).

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : Comma 3

ART. 9

Prescrizioni per la prevenzione situazioni di pericolo in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli

1. È vietato bagnare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi, a seguito di nevicata, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura, sabbia, sale, materiale antidrucciolevole, ecc.).
3. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
4. Alla rimozione della neve dai passi e accessi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
5. I proprietari o detentori dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali, per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da creare pericolo
6. I proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le aree pubbliche o di uso pubblico, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.
7. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con idonea segnaletica o quant'altro necessario.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00. (PMR € 50).
10. Le violazioni di cui ai commi 5), 6), 7) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 400,00. (PMR € 100).

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : tutti i commi.
--

ART. 10

Distribuzione di oggetti. Volantinaggio

1. Il volantinaggio può essere effettuato solo rivolgendosi a persone fisiche, purchè non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. È espressamente vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo su veicoli in sosta, nonché su soglie e gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. È vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto cartelli visibili di non gradimento o abbiano installato appositi raccoglitori.

3. Previa specifica autorizzazione è consentita la distribuzione di pubblicazioni gratuite, in appositi contenitori che debbono essere mantenuti in perfetto ordine.

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere l'attività. (PMR € 50).

ART. 11 **LUMINARIE SU AREA PUBBLICA**

1) E' soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture di proprietà del Comune dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà.

3) E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune afferente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CE, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi. (PMR € 100).

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : Comma 2 e 4

CAPO II **DISCIPLINA RELATIVA AGLI IMMOBILI E SPAZI PRIVATI**

ART. 12 **Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito avvalersi di attrezzature o svolgere attività che possano essere fonte di molestia e disturbo verso l'esterno, meglio specificate per le situazioni descritte nei commi seguenti:

2. Piccoli utensili per lavori di minuteria che producono rumori anomali, vibrazioni sensibili e senza l'uso di strumenti a percussione, possono essere messe in funzione tra le ore 7.30 alle ore 20.00 nei giorni feriali; tra le ore 09.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.

Lett. A- L'utilizzo degli apparecchi radiofonici, televisivi, compresi gli strumenti musicali, deve essere in modo tale di contenere il volume, in modo da non molestare o disturbare il vicinato.

Lett, B- Qualora non siano adottati Regolamenti specifici in materia, l'utilizzo di macchine da giardino, attrezzature e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito di norma nei giorni feriali, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00. Nei giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Tale attività deve essere eseguita in modo tale da limitare l'inquinamento acustico e comunque con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica.

3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali e utilizzo macchine da giardino, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita secondo gli orari stabiliti dai singoli Regolamenti in materia adottati dai Comuni. Qualora non siano adottati Regolamenti specifici in materia si devono prestare le cautele necessarie per evitare il disturbo nelle seguenti fasce orarie: tra le ore 7.30 alle ore 19:00 nei giorni feriali; tra le ore 09.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00 dei giorni festivi. Salvo eventuali deroghe per lavori urgenti.

4. I proprietari di edifici, edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati:

Lett, A.- ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura, ovvero con rete elettrosaldata, in modo da impedire l'accesso e precludere stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi;

Lett. B.- a mantenere i cortili, i marciapiedi e le aree verdi di pertinenza dell'edificio in stato di pulizia ed igiene tali da evitare che siano in qualunque modo ricettacolo di rifiuti e animali.

Lett. C- a mantenere in sicurezza l'edificio e le rispettive competenze, al fine della sicurezza statica e da possibili crolli o altre insidie e pericoli similari.

5. I proprietari, gli inquilini e gli amministratori degli immobili hanno l'obbligo di tenere pulite le aree cortilizie e aree verdi pertinenziali delle case di loro proprietà o in uso, al fine di evitare che diventino ricettacolo di sporcizia od habitat per animali o insetti nocivi.

6. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, con l'immediata sospensione dell'attività. (PMR € 50).

7. Le violazioni di cui al comma 3), 4) Lett. B, 5) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 400,00 con l'immediata sospensione dell'attività o l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. (PMR € 150).

8. La violazione di cui al comma 4) Lett. A, comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00, con l'obbligo del ripristino delle condizioni igieniche e di sicurezza nonché la segnalazione al competente Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti del caso. (PMR € 200).

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : tutti i commi.

ART. 13

Siepi ed arbusti prospicienti la pubblica via

1. Ferme rimanendo le disposizioni dettate dal Codice della Strada ed al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclabile, i proprietari, gli inquilini e gli amministratori delle proprietà confinanti con strade, marciapiedi o piste ciclabili hanno,

solidalmente fra loro, l'obbligo di potare le siepi, gli alberi e gli arbusti, in modo da evitare qualsiasi sporgenza sullo spazio pubblico anche conseguente ad eventi meteorici estremi.

2. Al fine di evitare la diffusione di allergeni, la proliferazione di animali selvatici ed il pericolo d'incendio, lo sfalcio delle aree verdi deve avvenire secondo i periodi individuati nelle singole Ordinanze dei Comuni afferenti in ogni caso le aree verdi devono essere sempre tenute in condizioni tali da garantire le condizioni di cui sopra.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi. (PMR € 100).

DIFFIDA AMMINISTRATIVA

ART. 14

Pericolo di incendio, accensioni di fuochi, abbruciamento di residui vegetali

1. E' vietato qualunque atto o comportamento che possa causare pericolo di incendio.

2 Fatto salvo che il fatto non costituisca reato è vietato bruciare materiali di scarto di attività edili o artigianali.

3. salve le deroghe previste dall' art. 58 co.2 e 59 del Reg. Regionale Emilia Romagna n. 3/2018, sono vietati l'accensione di fuochi all'aperto nei boschi, nei castagneti da frutto, nelle tartufaie controllate e coltivate, negli impianti di arboricoltura da legno, nei terreni saldi arbustati o cespugliati, o una distanza minima di 100 mt. dai loro margini esterni. Detta distanza è elevata a 200 mt. nei periodi in cui la regione, con proprio atto, dichiara la fase di pre-allarme (o fase di attenzione) per il rischio di incendi boschivi

4. L'abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali è consentito limitatamente al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) svolgersi sul luogo di produzione, in piccoli cumuli, e in quantità giornaliera non superiore ai 3 metri steri per ettaro
- b) essere finalizzato al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti
- c) essere eseguito in assenza di vento e predisponendo idonee cautele e mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco
- d) il fuoco deve essere sempre custodito; coloro che effettuano abbruciamenti sono personalmente responsabili di tutti i danni che da esso possono derivare
- e) avvenire al di fuori degli ambiti di cui al comma 3, e nel rispetto delle distanze indicate dal medesimo comma.
- f) avvenire al di fuori dei periodi in cui la regione, con proprio atto, dichiara la fase di grave pericolosità per il rischio di incendi boschivi

5. Negli ambiti di cui al comma 3, fermo restando il rispetto di quanto indicato alle precedenti lettere a-b-c-d-f-, l'abbruciamento dei residui vegetali è consentito limitatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- chi effettua l'abbruciamento deve darne preventivo avviso ai Vigili del Fuoco ed al Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna tramite l'apposito numero verde regionale (800 841 051) o tramite APP dedicata sul sito Regione Emilia – Comunicazione abbruciamenti vegetali, fornendo il proprio nominativo, recapito telefonico e ubicazione del luogo in cui si effettua l'abbruciamento;

- l'abbruciamento deve terminare entro le 48 ore successive al momento in cui viene dato detto avviso;
- si deve procedere all'abbruciamento in assenza di vento e in giornate particolarmente umide;
- se l'abbruciamento avviene in un periodo per il quale la Regione, con proprio atto, ha dichiarato la fase di pre-allarme (o fase di attenzione) per il rischio incendio boschivo, il fuoco dovrà essere spento entro le ore 11.00 a.m.

6. Nei periodi in cui la Regione, con proprio atto, dichiara lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, nelle aree di cui al comma 3, è vietata l'accensione di fuochi, l'uso di esplosivi, di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, di motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, il fumo o comunque ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

7. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

8. fatte salve speciali deroghe, emesse dagli Enti preposti per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate in apposito elenco da pubblicarsi entro il 30 settembre di ciascun anno (ai sensi del D.Lgs. 155/2010), nelle quali risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10, l'abbruciamento dei residui vegetali, derivanti da attività agricole e forestali sono ammesse solo nei mesi di MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE e OTTOBRE.

9. E' vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie o alle strade senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa delle medesime e delle loro pertinenze.

10. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva, si verificasse il ristagno dello stesso a livello del suolo o che lo stesso fosse fonte di pericolo per la circolazione è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.

11. Le accensioni di fuochi di piccole quantità derivate dalla attività di giardinaggio e di piccola manutenzione delle aree verdi, all'interno delle proprietà private, non eccedenti il metro stereo, sono autorizzate purché non in contrasto con il presente regolamento e le altre norme vigenti.

12. In caso di accensione di fuochi devono, in ogni caso, essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui e delle persone e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone sino a quando il fuoco sia spento.

13. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui al comma 2 e comma 5 lettere a-b-c-d-e, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 400,00 (PMR 100 euro) . Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui al precedente comma 4 lett f e comma 6 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00 (PMR 300 euro).

Salvo che il fatto non costituisca la violazione di cui al precedente comma 8 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 **ai sensi art 10 c. 4 DL 69/2023 (PMR 600).**

ART. 15

Polveri e Materiali di Risulta dei Cantieri

1. Demolizioni: difesa dalle polveri.

Nei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o recipienti e, comunque, previa bagnatura, allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

2. Allontanamento dei materiali di risulta.

Per ogni intervento di demolizione, scavo o altro, l'allontanamento dei materiali di risulta deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti. Qualora tale materiale sia sudicio o maleodorante deve essere smaltito immediatamente.

3. Segnalazione.

Ogni cantiere deve essere provvisto di cartello ben visibile dalla pubblica via con indicazione dell'opera degli estremi del titolo abilitativi, dei nominativi del Titolare, del Progettista responsabile dell'intera opera, degli altri eventuali Progettisti aventi specifiche responsabilità, del Direttore dei lavori, del Responsabile della Sicurezza. In particolare dovrà essere esposto un recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di emergenze derivanti dal cantiere.

4. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (PMR 100 euro) nonché il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : tutti i commi.

ART. 16

Targhe condominiali

1. Gli amministratori dei condomini, i referenti alle emergenze manutentive degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), i referenti alle emergenze manutentive degli immobili statali e demaniali, sono tenuti ad esporre nei pressi dell'entrata dell'edificio amministrato idonea targhetta, fissata in modo stabile, contenente i propri dati ed il recapito affinché possano essere contattati nei casi di emergenza.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 (PMR 50 euro).

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : tutti i commi.

ART. 17

Esposizione pericolosa di oggetti

1) Gli oggetti di qualsiasi foggia, vasi di fiori, pianticelle o altre forme ornamentali, esposte sulla pubblica via devono essere vincolati in modo sicuro contro le cadute anche tenendo conto di condizioni atmosferiche avverse.

3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da EURO 25,00 a EURO 150,00 (PMR 50 euro) e l'obbligo della messa in sicurezza dei luoghi.

DIFFIDA AMMINISTRATIVA

CAPO III

CONVIVENZA E TRANQUILLITÀ PUBBLICA

ART. 18

Quiete pubblica e riposo delle persone

1. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e destinati alla fruizione collettiva, è vietato recare disturbo con grida e schiamazzi, o con quant'altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti e alle attività in genere.
2. Salvo quanto statuito dall'art. 659 del C.P., nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali, mixer e casse audio, radio, televisori, impianti stereo, strumenti musicali amplificati e/o acustici e simili è consentito con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini; tale utilizzo risulta vietato, in quanto fonte di disturbo per la quiete pubblica, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle 23,30 alle ore 8,00 del giorno seguente. È comunque ammesso anche in tali fasce orarie qualora i rispettivi locali e gli spazi annessi siano strutturati in modo tale da non consentire l'emissione di suoni e rumori, che disturbano all'esterno.
3. I pubblici esercizi e i club privati, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tali attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dalle normative in vigore.
4. L'impiego di macchine ed apparecchiature in genere, comprese quelle per l'hobbistica, quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc, per la manutenzione dei giardini, siepi e di tutta la proprietà in genere, è consentito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 21,30 nei giorni feriali e dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,30 nei giorni festivi.
5. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" nel rispetto della regolamentazione prevista dalla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGRER) n° 1197 del 2020, il cui testo riporta: "L'uso dei dissuasori sonori, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei vincoli di seguito indicati: - fascia oraria: dall'alba al tramonto; -cannoncini: cadenza di sparo ≥ 3 minuti; -ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con bocca di sparo non orientato verso residenze e comunque ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 metri per i cannoncini antistormo e non inferiore, di norma, a 100 metri per gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi).
6. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 30 minuti complessivi.
7. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
8. La violazione di cui ai commi precedenti dell'art. 18 del presente Regolamento comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 350,00.

ART. 19

Mestieri Girovaghi/Artisti di strada

1. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni:

Lett. A- non è possibile sostare per periodi superiori a 30 (trenta) minuti nello stesso luogo, con ciò intendendosi la stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, nell'intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;

Lett. B- non è consentito svolgere tali attività davanti all'entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni pubbliche;

Lett. C- non può avvenire in forma itinerante

Lett. D- deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato, non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, né deve essere impedito l'accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;

Lett. E- non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell'esibizione, il passaggio a "cappello", che consente la raccolta di offerte;

Lett. F- nel corso dello spettacolo di strada è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie.

2. Per quanto riguarda l'attività cosiddetta "dei madonnari", le tecniche di disegno debbono prevedere l'uso di materiali lavabili e non tossici, tali da non danneggiare il selciato ed essere rimossi nell'immediatezza.

E' comunque vietato dipingere sui sagrati delle Chiese, dei luoghi di culto in genere e in zone di alto pregio architettonico e ambientale.

3. E' vietata qualunque forma di attività girovaga riconducibile anche in parte al gioco delle tre carte o campanelle o similare che comporti la vincita di denaro a fronte di alea od abilità manuale.

4. Le violazioni di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 300,00 e l'obbligo di sospensione dell'attività e/o il ripristino dello stato dei luoghi. (PMR € 50)

6. Le violazioni di cui ai comma 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di sospensione dell'attività e/o il ripristino dello stato dei luoghi. (PMR € 100)

ART. 20

Cortei e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco del Comune interessato dall'evento.

2. Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito dai provvedimenti autorizzativi e, nel corso dell'evento, dai funzionari degli Organi di Polizia.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 300. (PMR € 100) con l'obbligo della sospensione immediata della manifestazione.

CAPO IV

NORME A TUTELA DELLA VIVIBILITA' URBANA E DI CONTRASTO AL DEGRADO

ART. 21

Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande

1. E' vietato ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato, di attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, di circoli privati, vendere per asporto qualsiasi tipo di bevande, in contenitori di vetro in caso di manifestazioni di carattere pubblico.
2. Il divieto di cui al precedente comma non si applica quando la vendita o la mescolta è effettuata a favore dei soli clienti seduti ai tavoli delle distese date in concessione ed ai locali autorizzati alla somministrazione di bevande, sempre che siano rispettate dal gestore tutte le condizioni temporali e le altre prescrizioni dettate dall'Amministrazione.
3. Al Sindaco compete adottare provvedimenti ulteriormente restrittivi od eventuali specifiche autorizzazioni in deroga di cui al primo comma.
4. La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni. (PMR € 100)

ART. 22

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano

1. Le Amministrazioni comunali, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire, tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa, una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche quali luoghi di ritrovo ed aggregazione anche giovanile per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.
2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con le Amministrazioni Comunali hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali e nelle loro pertinenze, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
3. I gestori, negli spazi pubblici pertinenti ai suddetti esercizi, hanno l'obbligo di mantenere liberi gli spazi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta, ed a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di raccolta provvedendo al loro

svuotamento. Oltre a tali obblighi, gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzo gratuito alla clientela.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni. (PMR € 50)

TITOLO III **MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA** **DEGLI ANIMALI**

ART. 23 **Conduzione e custodia dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di iscriverli nell'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.

Lett. A- Ai proprietari, in caso di cambiamento di residenza, spetta il compito dell'aggiornamento dell'anagrafe canina secondo la normativa vigente.

Lett. B- Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se prescritto, anche muniti di museruola. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza- Art. 3 L.R. 5/2005.

3. Il proprietario dovrà garantire all'animale la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze fisiologiche e comportamentali. In particolare è fatto divieto di detenere gli animali in spazi (ad esempio balconi o box) angusti ed inadeguati alle loro necessità in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

4. È vietato tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private.

Lett. A- è vietato tenere animali in condizioni tali che per la loro ubicazione provocano disturbo alla quiete pubblica costituita dal continuo abbaiare.

5. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i conduttori degli animali devono provvedere alla raccolta delle deiezioni solide depositando le stesse nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

6. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico, l'accesso di coloro che conducono gli animali è libero, fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. Il titolare di un esercizio può presentare all'ufficio comunale competente motivata istanza di autorizzazione per limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria; in caso di accoglimento dell'istanza l'esercente deve apporre specifico avviso.

7. L'ingresso ai cani può essere impedito nei negozi di alimentari ed è sempre vietato all'interno dei locali in cui si preparano cibi destinati alla vendita e/o somministrazione.

8. E' vietato agli esercizi commerciali esporre in vetrina animali.

9. Le violazioni di cui ai commi 1), 5), 6) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 (PMR € 50) e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

10. Le violazioni di cui ai commi 7), 8) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 250,00 (PMR € 100) e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

11. Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 (PMR € 200) e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : commi 1 Lett. A, 3 e 4

ART. 24

Regolamentazione aree sgambamento cani

1. I conduttori degli animali possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.

2. E' vietato ai conduttori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.

3. E' vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia.

4. I conduttori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

5. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato ai conduttori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.

6. Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog.

8. Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che sino ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.

9. A garanzia dell'igiene dell'area e a tutela del decoro è fatto obbligo ai conduttori dei cani di raccogliere le eventuali deiezioni solide del proprio animale e provvedere a depositarle negli appositi contenitori nonché a ricoprire eventuali buche scavate dal proprio cane.

10. In tutta l'area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati, velocipedi, monopattini.

11. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 (PMR 50 €)

ART. 25 **Colonie feline**

1. I cittadini che intendono occuparsi di colonie feline sul territorio dell' Associazione Intercomunale Bassa Valtrebbia sono tenuti a comunicare i propri dati ai competenti Uffici del Comune dove si trova la colonia, per avere l'autorizzazione alla cura e all'alimentazione dei gatti.
2. Mantenere aggiornato il censimento del numero di gatti presenti all'interno della colonia di competenza.
3. E' vietato lasciare cibo ai gatti nei pressi delle colonie senza autorizzazione.
4. La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e il ripristino dello stato dei luoghi. (PMR 50 €)

ART. 26 **Animali da reddito e da cortile**

1. L'allevamento di animali da bassa corte: avicoli e conigli; allevamento amatoriale per autoconsumo, deve essere comunicato dal proprietario/detentore al Servizio Veterinario competente per il Territorio, dichiarando sotto la propria responsabilità il rispetto delle seguenti specifiche:
 - a) l'allevamento deve essere compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
 - b) l'allevatore deve dichiarare preventivamente il numero massimo ed il tipo di animali che intende detenere (capacità massima per specie), sulla base della struttura e delle attrezzature utilizzate;
 - c) i detentori degli animali devono applicare buone prassi di igiene zootecnica es. pulizia regolare ed efficace lotta contro gli animali infestanti (in particolare insetti e roditori); - gli animali non devono essere tenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
2. Gli stalli, le scuderie, i box, i recinti devono essere mantenuti in modo tale da evitare che gli animali non possano ferirsi o fuoriuscirne.
3. Gli animali da reddito o da affezione di grossa taglia (bovini – equini – ovicaprini e suini) devono essere sempre condotti e/o detenuti in modo tale che non possano raggiungere strade, piazze o aree pubbliche causando situazioni di pericolo.
4. Gli animali da cortile di bassa taglia (bassa corte), intesi come tali: galline, polli, faraone, tacchini, pollami in genere e conigli per uso domestico, detenuti a ridosso dell'abitazione, non devono superare complessivamente le 10 unità.
5. Detti animali vanno comunque accuditi e tenuti nel massimo rispetto delle norme igienico-sanitarie onde evitare qualsiasi forma di trasmissione e contagio di malattie infettive o potenziale focolaio di sviluppo di insetti, zecche, pulci, topi e quant'altro possa essere pericoloso per la salute e l'igiene pubblica.
6. Gli animali da bassa corte compreso il gallo, qualora disturbino la quiete dei vicini , specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone, il detentore, viene diffidato ad allontanare il molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

7. E' vietata l'introduzione di galli nei pollai che non siano distanti almeno 150 mt dalle abitazioni.
8. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
9. Le violazioni di cui ai commi 1), 4), 6), 7) e 8) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni (PMR 50 €)
10. Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 5) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni (PMR 200€)

DIFFIDA AMMINISTRATIVA : tutti i commi ad eccezione del comma 3

TITOLO IV

SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

ART. 27 **Sanzioni**

1. In base a quanto disciplinato dall'articolo 4 del presente Regolamento in riferimento all'art. 7 bis della Legge della Regione Emilia Romagna del 28 aprile 1984 n. 21, gli Agenti accertatori, applicheranno la diffida amministrativa, redigendo verbale di ispezione da inoltrare al Comando per registrare il fatto ed assegnando il termine massimo di dieci giorni entro il quale il trasgressore od il responsabile giuridico od in solido deve interrompere i comportamenti vietati, o comunque cessare le attività illecite, ed operare l'immediato ripristino dei luoghi pubblici, ove oggettivamente possibile. Nel caso in cui i soggetti diffidati non si uniformino alle prescrizioni o siano già stati oggetto di diffida per la medesima violazione, saranno applicate le sanzioni previste.

2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente Regolamento, possono proporre ricorso amministrativo al Sindaco ove è stata accertata la violazione, entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione immediata o notificazione del verbale, ai sensi dell'art. 18 della L.689/81.

3. I proventi delle sanzioni pecuniarie sono destinati al Comune ove è stata accertata la violazione.

ART. 28 **Applicabilità ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, abroga e sostituisce i Regolamenti di Polizia Urbana e Rurale dei Comuni afferenti all'Associazione Intercomunale Bassa Valtrebbia.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Calendasco, Gossolengo, Gragnano T.se, Rivergaro, afferenti all'Associazione Intercomunale "Bassa Valtrebbia".